



*Autorità Garante
della Concorrenza e del Mercato*

L'AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO

NELLA SUA ADUNANZA del 28 maggio 2025;

SENTITA la Relatrice, Professoressa Elisabetta Iossa;

VISTA la Parte II, Titolo III, del Decreto Legislativo 6 settembre 2005, n. 206, e successive modificazioni (di seguito, "Codice del consumo");

VISTO il "*Regolamento sulle procedure istruttorie in materia di pubblicità ingannevole e comparativa, pratiche commerciali scorrette, violazione dei diritti dei consumatori nei contratti, violazione del divieto di discriminazioni e clausole vessatorie*" (di seguito, "Regolamento"), adottato dall'Autorità con delibera del 1° aprile 2015, n. 25411, successivamente sostituito dal "*Regolamento sulle procedure istruttorie nelle materie di tutela del consumatore e pubblicità ingannevole e comparativa*" (di seguito, "Nuovo Regolamento"), adottato dall'Autorità con delibera del 5 novembre 2024, n. 31356;

VISTA la comunicazione dell'11 luglio 2025, con la quale è stato avviato il procedimento PS12814 nei confronti di Luca Marani;

VISTE le proprie decisioni del 28 gennaio 2025 e del 31 marzo 2025, con le quali, ai sensi dell'articolo 8, comma 4, del Nuovo Regolamento, è stata disposta la proroga del termine di conclusione del procedimento, in considerazione della necessità di esaminare le risultanze in atti e gli impegni presentati ai fini della valutazione della fattispecie oggetto del procedimento e di completare gli adempimenti istruttori, garantendo il pieno contraddittorio nonché in ragione della sussistenza di particolari esigenze istruttorie;

VISTA la comunicazione, pervenuta in data 9 agosto 2024, con la quale Luca Marani ha presentato, ai sensi dell'articolo 27, comma 7 del Codice del

consumo e dell'articolo 9 del Regolamento, una proposta di impegni, successivamente integrata nella versione definitiva e consolidata in data 20 gennaio 2025;

VISTI gli atti del procedimento;

I. LA PARTE

1. Luca Marani (di seguito anche “Professionista”, codice fiscale: [omissis]*), in qualità di professionista, ai sensi dell'articolo 18, lettera *b*), del Codice del consumo. Il Professionista risulta operare nel settore dell'*e-commerce* mediante i siti *web lukemarani.co* e *ecommercebrand.net/vsl-sett-insta*, nonché tramite l'utilizzo delle piattaforme *social*. In particolare, nella “bio” del proprio *account* Instagram “luke_marani”, egli si definisce “*Imprenditore*”.

II. LE CONDOTTE OGGETTO DEL PROCEDIMENTO

2. Il procedimento concerne le condotte del Professionista consistenti nel pubblicare in modo reiterato su Instagram, tramite il proprio *account* “luke_marani”, foto e/o video caratterizzati, oltre che da vantii di risultati professionali e personali eccezionali non verificabili, dalla promozione e offerta a pagamento di metodi per conseguire significativi risultati economici:

- a) promuovendo la realizzazione di elevati guadagni facili e sicuri, mediante sistemi volti a indurre gli utenti di Instagram a contattare il Professionista al fine di ottenere maggiori informazioni su come poter realizzare i guadagni pubblicizzati, conseguibili a patto di attenersi scrupolosamente alle indicazioni fornite dal Professionista;
- b) vantando risultati professionali e personali eccezionali non verificabili;
- c) senza utilizzare alcuna dicitura di *advertisement* che renda edotto il consumatore circa la natura pubblicitaria di tali contenuti;
- d) omettendo o non evidenziando adeguatamente, in relazione ai beni/servizi pubblicizzati, elementi (quale, ad esempio, il costo dei beni e/o servizi offerti, l'identificazione e/o il recapito del professionista) rilevanti per le decisioni di acquisto del consumatore;

* Nella presente versione alcuni dati sono omessi, in quanto si sono ritenuti sussistenti elementi di riservatezza o di segretezza delle informazioni.

- e) fornendo testimonianze e recensioni dei servizi offerti, esclusivamente positive, rilasciate da presunti clienti senza avere adottato misure ragionevoli e proporzionate per verificare che le recensioni provengano da consumatori che abbiano realmente fruito del servizio valutato;
- f) vantando, nella piattaforma di Instagram, una popolarità basata su un numero di *followers* di cui, in base ai parametri di calcolo utilizzati da siti specializzati, la maggior parte risulta composta da *fake followers*, ossia da profili Instagram di followers non autentici.

III. LE RISULTANZE DEL PROCEDIMENTO

III.1. *L'iter del procedimento*

3. Sulla base di una segnalazione pervenuta in data 12 febbraio 2024¹ e alla luce delle informazioni acquisite ai fini dell'applicazione del Codice del consumo², è stato comunicato, in data 11 luglio 2024, a Luca Marani l'avvio del procedimento istruttorio PS12814 volto a verificare la sussistenza delle condotte sopra descritte in possibile violazione degli articoli 20, 21, 22 e 23, comma 1, lettere *bb-ter* e *bb-quater*, del Codice del consumo³.

4. Il Professionista ha avuto accesso agli atti del procedimento in data 24 luglio 2024⁴ e 6 dicembre 2024⁵.

5. In data 9 agosto 2024, il Professionista ha trasmesso una memoria difensiva e ha risposto alla richiesta di informazioni formulata in sede di avvio del procedimento⁶. Nella medesima comunicazione, Luca Marani ha presentato una proposta di impegni, integrata in data 20 gennaio 2025, ai sensi dell'articolo 27, comma 7, del Codice del consumo e dell'articolo 10 del Nuovo Regolamento⁷.

6. In data 9 dicembre 2024, Luca Marani è stato sentito in audizione⁸.

7. In data 28 marzo 2025, è stata comunicata al Professionista la data di conclusione della fase istruttoria ai sensi dell'articolo 17, comma 1, del Nuovo

¹ Cfr. doc. 1 (denuncia del 12 febbraio 2024).

² Cfr. doc. 2 (documento interno - verbale acquisizione documentazione del 25 giugno 2024).

³ Cfr. doc. 3 (comunicazione di avvio del procedimento dell'11 luglio 2024).

⁴ Cfr. doc. 9 (comunicazione esito di istanza di accesso del 24 luglio 2024).

⁵ Cfr. doc. 19 (comunicazione esito di istanza di accesso agli atti del 6 dicembre 2024).

⁶ Cfr. doc. 11 (arrivo informazioni varie del 9 agosto 2024).

⁷ Cfr. doc. 24 (integrazione impegni del 20 gennaio 2024).

⁸ Cfr. doc. 20 (trasmissione verbale audizione del 24 dicembre 2024).

Regolamento⁹.

8. In data 18 aprile 2025, è stato richiesto il parere all’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, ai sensi dell’articolo 27, comma 6, del Codice del consumo¹⁰. Il parere dell’Autorità di settore è pervenuto in data 20 maggio 2025¹¹.

III.2. Gli elementi acquisiti

9. Dagli elementi agli atti trasmessi dal Professionista tramite le proprie memorie¹², è emerso che in data 4 gennaio 2023 Luca Marani ha concesso in licenza il diritto di sfruttare economicamente il proprio nome, la propria immagine e il proprio pseudonimo “Luke Marani” alla società C6H6 Sagl, con sede in Svizzera. Dalle medesime memorie, si è riscontrato inoltre che, in data 17 maggio 2023, Luca Marani ha depositato il marchio europeo denominativo “Luke Marani” *“in relazione ai seguenti servizi della Classe 41 di cui alla c,d. Classificazione Internazionale di Nizza: Formazione; Formazione all'amministrazione; Formazione e istruzione; Formazione del personale; Formazione didattica; Formazione continuativa; Realizzazione di seminari di formazione; Organizzazione di seminari di formazione; Formazione in gestione; Formazione industriale; Formazione professionale (Fornitura di -); Formazione professionale; Educazione e formazione; Istruzione e formazione; Organizzazione di presentazioni per formazione; Organizzazione di dimostrazioni per formazione; Trasmissione di formazione; Attività di formazione; Organizzazione di esposizioni per la formazione”*¹³.

10. Dalla documentazione in atti è, inoltre, emerso che Luca Marani è stato assunto come lavoratore subordinato dalla società O tro Co DMCC, con sede negli Emirati Arabi Uniti, alla quale è stato concesso in licenza il sopra menzionato marchio europeo avente a oggetto lo pseudonimo “Luke Marani”. Pertanto, Luca Marani sostiene che *“le parti naturali del presente procedimento dovrebbero essere O tro Co DMCC e C6H6 Sagl, licenziatrici, rispettivamente, del marchio europeo [...] e dei diritti relativi al nome e all'identità personale di Luca Marani”*¹⁴. Nella propria memoria, il Professionista dichiara, altresì, che, dal 1° gennaio 2022 fino alla data di avvio

⁹ Cfr. doc. 28 (comunicazione termine chiusura della fase istruttoria del 28 marzo 2025).

¹⁰ Cfr. docc. 30, 31 e 32 (richiesta di parere all’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni del 18 aprile 2025).

¹¹ Cfr. doc. 33 (arrivo parere dall’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni del 20 maggio 2025).

¹² Cfr. doc. 11, cit..

¹³ Cfr. *ibidem*.

¹⁴ Cfr. *ibidem*.

del presente procedimento, avrebbe ottenuto ricavi unicamente in riferimento ai corrispettivi percepiti tramite delle licenze del proprio pseudonimo, dei propri diritti di immagine e del proprio marchio.

III.3. Gli impegni del professionista

11. Con comunicazione pervenuta in data 9 agosto 2024, il Professionista ha presentato una prima proposta di impegni. Con una successiva comunicazione, pervenuta in data 20 gennaio 2025, Luca Marani ha presentato - nella versione consolidata - la seguente proposta di impegni, ai sensi dell'articolo 27, comma 7, del Codice del consumo e dell'articolo 10 del Nuovo Regolamento:

Impegno I) - Astensione dalle attività contestate nella Comunicazione di avvio

Il Professionista si impegna ad astenersi, in via definitiva e a tempo indeterminato, da qualsiasi attività di sponsorizzazione e/o promozione di qualsiasi prodotto e/o servizio identico o simile a quelli oggetto di contestazione, attraverso l'utilizzo della propria immagine, del proprio nome, del proprio pseudonimo o del proprio marchio "Luke Marani".

Impegno II) - Eliminazione dai profili social e dai siti web gestiti dalle società dei contenuti contestati nella Comunicazione di avvio

Il Professionista si impegna a rimuovere tutti i contenuti pubblicati precedentemente alla comunicazione di avvio e ivi contestati, che facciano riferimento ai siti di commercio elettronico e a modalità di guadagno, dai propri profili *social* e dal sito *web* lukemarani.com.

Impegno III) - Monitoraggio dell'utilizzo della propria immagine, del proprio nome e del marchio "Luke Marani" da parte di terzi

Il Professionista si impegna "a monitorare, per quanto in proprio potere e secondo i principi di ragionevolezza e proporzionalità, attuando i propri migliori sforzi, l'astensione da parte di terzi da qualsiasi utilizzo della propria immagine, del proprio nome e del marchio "Luke Marani", con particolare riferimento agli utilizzi che potrebbero essere fuorvianti per i consumatori".

In particolare, Luca Marani si impegna: (a) a scrivere formale missiva alle società licenziatricie dei propri diritti di immagine e della personalità, nonché del marchio "Luke Marani", invitandole ad astenersi da qualsiasi utilizzo degli stessi, a impegnarsi a eseguire correttamente i contratti eventualmente conclusi con i consumatori per effetto di qualsiasi riferimento a Luca Marani stesso e, in caso di eventuali relative richieste di rimborso avanzate dai consumatori, alla valutazione attenta di queste nonché che esse siano effettuate, senza indugio, in tutti i casi conformi ai termini del contratto

sottoscritto con ciascun cliente; (b) a scrivere formale missiva alle piattaforme social Instagram, Facebook, TikTok, YouTube e LinkedIn affinché rimuovano qualsiasi profilo *social fake* creato da terzi e riferito alla sua persona, senza la propria autorizzazione.

Impegno IV) - Verifica della presenza di eventuali follower non autentici del profilo Instagram @luke_marani ed eliminazione degli stessi

Il Professionista si impegna a verificare la presenza di eventuali *follower* non autentici del profilo Instagram attuando i propri migliori sforzi, utilizzando gli strumenti presenti sulla stessa piattaforma Instagram e messi a disposizione degli utenti.

Impegno V) - Compliance dell'attività sui social network alla normativa consumeristica

Il Professionista si impegna a distinguere in modo chiaro i contenuti di stampo personale, da quelli aventi finalità commerciale e/o pubblicitaria pubblicati sui propri profili *social*. Inoltre, nei casi ritenuti necessari, Luca Marani pubblicherà, altresì, secondo la modalità ritenuta più idonea nel caso concreto, considerando lo spazio e il tempo messi a disposizione dalla relativa piattaforma social, un disclaimer che comunicherà in modo chiaro e palese le seguenti informazioni:

- non esistono metodi e/o cd. “trucchi” atti a facilitare il sistema di guadagno, diversi dal lavoro;
- Luca Marani non promuove alcun tipo di prodotto e/o servizio riguardante la possibilità di ottenere c.d. “guadagni facili” e/o comunque entrate monetarie in modo semplice e/o agevole;
- Luca Marani non dispensa, né a titolo gratuito, né a titolo oneroso, consigli e/o consulenze relativi a modalità, strategie e, in generale, attività finalizzate, in qualsiasi modo, al guadagno di denaro;
- lo stile di vita e il c.d. “modello di successo” che alcuni terzi potrebbero supporre Luca Marani rappresenti e incarni resta una mera supposizione di tali soggetti e non rappresenta in alcun modo un invito, esplicito e/o implicito, all'imitazione dello stesso da parte di altri.

IV. PARERE DELL'AUTORITÀ PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI

12. Poiché la pratica commerciale oggetto del presente provvedimento è stata

diffusa anche a mezzo *internet*, in data 18 aprile 2025¹⁵ è stato richiesto il parere all’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, ai sensi dell’articolo 27, comma 6, del Codice del consumo.

13. Con comunicazione pervenuta in data 20 maggio 2025¹⁶, la suddetta Autorità ha espresso il proprio parere ai sensi dell’articolo 27, comma 6, del Codice del consumo, ritenendo che, nel caso di specie, il Professionista “*è un personaggio pubblico di successo, popolare nei social network, ed è, per ciò, in grado di influire sui comportamenti e sulle scelte di un determinato pubblico*” e che, inoltre, “*il mezzo di comunicazione e acquisto utilizzato, in relazione al servizio offerto dal Professionista, risulta idoneo a sviluppare un significativo impatto sui consumatori che, sulla base delle informazioni lette nei siti/app/social utilizzati dal Professionista, potrebbero essere indotti ad assumere una decisione commerciale che altrimenti non avrebbero preso, così sviluppando in concreto la piena potenzialità delle modalità di promozione e vendita utilizzate*”. Sulla base di tali considerazioni, l’Autorità ha, pertanto, rilevato che “*la pratica in esame, sulla base della documentazione istruttoria, si riferisce alle comunicazioni e alle attività attuate dal Professionista tramite Internet*” e ha ritenuto che “*Internet sia uno strumento di comunicazione idoneo a influenzare significativamente la realizzazione della pratica commerciale rispetto alla quale è richiesto il parere a questa Autorità*”.

V. VALUTAZIONE DEGLI IMPEGNI

14. L’Autorità ritiene che gli impegni presentati dal Professionista siano idonei a sanare i profili di possibile scorrettezza individuati con la comunicazione di avvio del procedimento.

15. Infatti, tali impegni prevedono sia la completa rimozione dei contenuti contestati nella comunicazione di avvio dai profili *social* e dai siti *web* oggetto di istruttoria sia la completa astensione da parte di Luca Marani dalle attività contestate nella comunicazione di avvio, risolvendo in radice le contestazioni sull’imputabilità delle condotte. Inoltre, il Professionista si è impegnato a richiedere ai soggetti titolari di licenza del proprio nome e del marchio “Luke Marani” di astenersi dall’utilizzo degli stessi e, in ogni caso, di dare corretta esecuzione ai contratti conclusi con i consumatori per effetto di qualsivoglia riferimento a Luca Marani.

¹⁵ Cfr. docc. 30, 31 e 32, cit..

¹⁶ Cfr. doc. 33, cit..

16. Pertanto, gli impegni descritti, complessivamente considerati, sono tali da sanare i profili di possibile scorrettezza di cui alla comunicazione di avvio del procedimento.

17. Alla luce delle suesposte considerazioni, si ritiene che gli impegni presentati soddisfino i requisiti previsti dall'articolo 27, comma 7, del Codice del consumo.

RITENUTO, pertanto, che gli impegni presentati da Luca Marani, nei termini sopra esposti, siano idonei a far venir meno i possibili profili di scorrettezza della pratica commerciale oggetto di istruttoria;

RITENUTO di disporre l'obbligatorietà dei suddetti impegni nei confronti di Luca Marani;

RITENUTO, pertanto, di poter chiudere il procedimento senza accertare l'infrazione;

DELIBERA

a) di rendere obbligatori ai sensi dell'articolo 27, comma 7, del Codice del consumo e dell'articolo 10, comma 2, lettera a), del Nuovo Regolamento, nei confronti di Luca Marani gli impegni dallo stesso presentati nella loro versione definitiva in data 20 gennaio 2025 come descritti nella dichiarazione allegata, che costituisce parte integrante del provvedimento;

b) di chiudere il procedimento senza accertare l'infrazione, ai sensi dell'articolo 27, comma 7, del Codice del consumo e dell'articolo 10, comma 2, lettera a), del Nuovo Regolamento;

c) che Luca Marani, entro sessanta giorni dalla data di notifica della presente delibera, informi l'Autorità dell'avvenuta attuazione degli impegni.

Ai sensi dell'articolo 10, comma 3, del Nuovo Regolamento, il procedimento potrà essere riaperto d'ufficio, laddove:

a) il professionista non dia attuazione agli impegni assunti;

b) si modifichi la situazione di fatto rispetto ad uno o più elementi su cui si fonda la decisione;

c) la decisione di accettazione di impegni si fonda su informazioni trasmesse dalla Parti che siano incomplete, inesatte o fuorvianti.

Ai sensi dell'articolo 27, comma 12, del Codice del consumo, in caso di inottemperanza alla presente delibera, l'Autorità applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 a 10.000.000 euro. Nei casi di reiterata inottemperanza, l'Autorità può disporre la sospensione dell'attività di impresa per un periodo non superiore a trenta giorni.

Il presente provvedimento sarà notificato ai soggetti interessati e pubblicato nel Bollettino dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato.

IL VICE SEGRETARIO GENERALE

Serena Stella

IL PRESIDENTE

Roberto Rustichelli



Lanzo & Partners
ITALIAN LAW FIRM

Avv. Riccardo Lanzo

PROCEDIMENTO PS/12814

**FORMULARIO PER LA PRESENTAZIONE DEGLI IMPEGNI AI SENSI DELL'ART. 27,
COMMA 7, DEL CODICE DEL CONSUMO, DELL'ART. 8, COMMA 7, DEL D. LGS.
145/2007 E DELL'ART. 10 DEL REGOLAMENTO APPROVATO CON DELIBERA
DELL'AGCM DEL 5 NOVEMBRE 2024, N. 31356**

20.01.2025

OMISSIS

1. NUMERO DEL PROCEDIMENTO, DATA DI RICEZIONE DELLA COMUNICAZIONE DI AVVIO DEL PROCEDIMENTO DA PARTE DEL PROFESSIONISTA

I presenti impegni sono presentati nell'ambito del procedimento PS/12814 (*"Procedimento"*), avviato ai sensi dell'art. 27, comma 3, del D.Lgs. n. 206/2005 e ss.mm. (*"Codice del Consumo"*) e dell'art. 8, comma 3, del D.Lgs. n. 145/2007 (*"Decreto"*) e dell'art. 6 del "Regolamento sulle procedure istruttorie in materia di pubblicità ingannevole e comparativa, pratiche commerciali scorrette, violazione dei diritti dei consumatori nei contratti, violazione del divieto di discriminazioni e clausole vessatorie" del 01.04.2015 (*"Regolamento 2015"*) e contestuale richiesta di informazioni ai sensi dell'art. 12, comma 1, del Regolamento 2015, da codesta Autorità Garante della

Concorrenza e del Mercato (“AGCM” o “Autorità”), con comunicazione notificata a Luca Marani, in data 11.07.2024 (“Comunicazione di avvio”).

2. PROFESSIONISTA CHE PRESENTA GLI IMPEGNI

LUCA MARANI,

OMISSIS

OMISSIS

3. PUBBLICITÀ O PRATICA COMMERCIALE OGGETTO DELLA COMUNICAZIONE DI AVVIO DEL PROCEDIMENTO

Secondo quanto prospettato nella Comunicazione di Avvio, Luca Marani avrebbe posto in essere alcune condotte in possibile violazione degli artt. 20, 21, 22 e 23, comma 1, lett. bb-ter e bb-quater, del Codice del Consumo.

OMISSIS

OMISSIS

4. CONTENUTO TESTUALE DEGLI IMPEGNI PROPOSTI ED EVENTUALE PERIODO DI VALIDITÀ IN RELAZIONE AI SINGOLI PROFILI OGGETTO DELLA COMUNICAZIONE DI AVVIO DEL PROCEDIMENTO

A) PREMESSA

Luca Marani è convinto della correttezza della propria condotta e, pertanto, la presentazione degli impegni descritti nel prosieguo (*“Impegni”*) non può essere interpretata quale diretta o indiretta acquiescenza da parte di Luca Marani, rispetto alle ipotesi di addebiti sommariamente formulati da codesta Autorità nella Comunicazione di avvio.

In considerazione di ciò, la presentazione degli Impegni deve intendersi esclusivamente finalizzata a consentire una rapida conclusione dell'istruttoria, dal momento che la loro accettazione da parte dell'Autorità ai sensi dell'art. 27, comma 7, del Codice del Consumo consentirebbe di definire il Procedimento senza accertare alcuna infrazione a carico di Luca Marani che, in uno spirito di fattiva collaborazione, ma senza riconoscimento alcuno, intende proporre i seguenti Impegni, manifestando sin d'ora la propria disponibilità ad integrarli ai sensi dell'art. 10 del “Regolamento sulle procedure istruttorie nelle materie di tutela del consumatore e pubblicità ingannevole e comparativa (Delibera AGCM 5 novembre 2024, n.31356)” (*“Regolamento 2024”*), (già art. 9 del Regolamento 2015).

OMISSIS

OMISSIS

B) DESCRIZIONE DEGLI IMPEGNI

I) Astensione dalle attività contestate nella Comunicazione di avvio

Luca Marani si impegna ad astenersi, in via definitiva ed a tempo indeterminato, direttamente ed indirettamente, da qualsiasi attività di sponsorizzazione e/o promozione, in qualsiasi forma, online e offline, di qualsiasi prodotto e/o servizio identico o simile a quelli oggetto di contestazione, attraverso l'utilizzo della propria immagine, del proprio nome, del proprio pseudonimo e del marchio "Luke Marani".

L'implementazione di tale impegno avverrà immediatamente a seguito della notifica del provvedimento di chiusura dell'istruttoria nei confronti di Luca Marani, adottato ai sensi dell'art. 27, comma 7, del Codice del Consumo.

II) Eliminazione dai profili social e dai siti web gestiti dalle società dei contenuti contestati nella Comunicazione di avvio

Luca Marani si impegna, nel minor tempo "tecnico" possibile, alla rimozione, direttamente e/o ad opera dei terzi licenziatari nella disponibilità dei profili social e siti web, definitiva, di tutti i contenuti pubblicati precedentemente alla Comunicazione di avvio ed ivi contestati che facciano riferimento agli e-commerce e a modalità di guadagno e che, in ogni caso, possano eventualmente essere ritenuti fuorvianti per i consumatori, dai profili social Instagram @luke_marani e @lukemaranireal, YouTube @luke_marani, Facebook @Luke Marani, TikTok @luke_marani, LinkedIn @Luke Marani e dal sito web avente nome a dominio lukemarani.com.

L'implementazione di tale impegno avverrà immediatamente a seguito della notifica del provvedimento di chiusura dell'istruttoria nei confronti di Luca Marani, adottato ai sensi dell'art. 27, comma 7, del Codice del Consumo.

III) Monitoraggio dell'utilizzo della propria immagine, del proprio nome e del marchio "Luke Marani" da parte di terzi

Luca Marani si impegna a monitorare, per quanto in proprio potere e secondo i principi di ragionevolezza e proporzionalità, attuando i propri migliori sforzi, l'astensione da parte di terzi da qualsiasi utilizzo della propria immagine, del proprio nome e del marchio "Luke Marani", con particolare riferimento agli utilizzi che potrebbero essere fuorvianti per i consumatori.

In particolare, Luca Marani si impegna:

- a scrivere formale missiva alle società licenziatricie dei propri diritti di immagine e della personalità, nonché del marchio "Luke Marani", invitandole ad astenersi da qualsiasi utilizzo degli stessi, ad impegnarsi ad eseguire correttamente i contratti eventualmente conclusi con i consumatori per effetto di qualsiasi riferimento a Luca Marani stesso e, in caso di eventuali relative richieste di rimborso avanzate dai consumatori, alla valutazione attenta di queste nonché che esse siano effettuate, senza indugio, in tutti i casi conformi ai termini del contratto sottoscritto con ciascun cliente;
- a scrivere formale missiva alle piattaforme social Instagram, Facebook, TikTok, YouTube e LinkedIn affinché rimuovano qualsiasi profilo social fake creato da terzi e riferito alla sua persona, senza la propria autorizzazione.

L'implementazione di tale impegno avverrà immediatamente a seguito della notifica del provvedimento di chiusura dell'istruttoria nei confronti di Luca Marani, adottato ai sensi dell'art. 27, comma 7, del Codice del Consumo.

IV) Verifica della presenza di eventuali follower non autentici del profilo Instagram @luke_marani ed eliminazione degli stessi

Luca Marani si impegna a verificare la presenza di eventuali follower non autentici del profilo Instagram @luke_marani, secondo principi di ragionevolezza e proporzionalità, attuando i propri migliori sforzi, utilizzando gli strumenti presenti sulla stessa piattaforma Instagram e messi a disposizione degli utenti.

L'implementazione di tale impegno avverrà immediatamente a seguito della notifica del provvedimento di chiusura dell'istruttoria nei confronti di Luca Marani, adottato ai sensi dell'art. 27, comma 7, del Codice del Consumo.

V) Compliance dell'attività sui social network alla normativa consumeristica

Luca Marani si impegna, in via definitiva ed a tempo indeterminato, a distinguere in modo chiaro i contenuti di stampo personale, ossia riguardanti la propria vita privata, da quelli aventi, direttamente e indirettamente, finalità commerciale e/o pubblicitaria, pubblicati attraverso i propri profili social.

Per assicurare che le proprie attività sui social network e sul web aventi, direttamente o indirettamente, finalità commerciale e/o pubblicitaria siano sempre trasparenti, veritiere e corrette, Luca Marani si impegna a rispettare meticolosamente le norme e i principi del Codice del Consumo, del Codice di Autodisciplina IAP e della Digital Chart, nonché delle altre fonti normative e regolamentari eventualmente rilevanti e applicabili al caso concreto quali, a titolo esemplificativo, le "Linee-guida volte a garantire il rispetto delle disposizioni del Testo unico¹ da parte degli influencer e istituzione di un apposito Tavolo tecnico" di cui alla delibera n. 7/24/CONS dell'AGCOM rivolte agli influencer.

Inoltre, qualora sia ritenuto dallo stesso necessario, Luca Marani pubblicherà altresì, secondo la modalità ritenuta più idonea nel caso concreto, considerando lo spazio e il

¹ D.Lgs. n. 208/2021

tempo messi a disposizione dalla relativa piattaforma social, un disclaimer che comunicherà in modo chiaro e palese le seguenti informazioni:

- non esistono metodi e/o cd. “trucchi” atti a facilitare il sistema di guadagno, diversi dal lavoro;
- Luca Marani non promuove alcun tipo di prodotto e/o servizio riguardante la possibilità di ottenere cd. “guadagni facili” e/o comunque entrate monetarie in modo semplice e/o agevole;
- Luca Marani non dispensa, né a titolo gratuito, né a titolo oneroso, consigli e/o consulenze relativi a modalità, strategie e, in generale, attività finalizzate, in qualsiasi modo, al guadagno di denaro;
- Lo stile di vita ed il cd. “modello di successo” che alcuni terzi potrebbero supporre Luca Marani rappresenti ed incarni resta una mera supposizione di tali soggetti e non rappresenta in alcun modo un invito, esplicito e/o implicito, all’imitazione dello stesso da parte di altri.

L’implementazione di tale impegno avverrà immediatamente a seguito della notifica del provvedimento di chiusura dell’istruttoria nei confronti di Luca Marani, adottato ai sensi dell’art. 27, comma 7, del Codice del Consumo.

C) CLAUSOLA DI REVISIONE

Luca Marani si riserva il diritto di chiedere la revisione degli Impegni ove emergessero profili di criticità connessi alla possibilità di continuare ad assicurare il rispetto degli Impegni proposti e, in particolare, nel caso di cambiamenti e sviluppi relativi alla propria attività professionale e/o lavorativa e alle condizioni di mercato, nonché, comunque, nel caso in cui altri eventi e circostanze, quali a titolo esplicativo e non esaustivo, modifiche al quadro normativo e regolamentare, dovessero rendere necessaria od opportuna una modifica al loro contenuto e/o alla loro durata ovvero la loro cessazione.

5) CONSIDERAZIONI CIRCA L'AMMISSIBILITÀ E L'IDONEITÀ DEGLI IMPEGNI A RIMUOVERE I PROFILI DI ILLEGITTIMITÀ CONTESTATI NELL'AVVIO DELL'ISTRUTTORIA

Si ritiene che nel caso di specie gli Impegni siano pienamente ammissibili e idonei, essendo altresì tali da eliminare, in radice, il rischio di diffusione di comunicazioni commerciali potenzialmente ingannevoli per i consumatori, nonché facilmente monitorabili *ex post* dall'AGCM.

Alla luce della ratio sottesa all'intervento istruttorio nel settore, gli Impegni presentati - e in parte già attuati - da Luca Marani appaiono proporzionati ai delineati obiettivi e idonei alla rimozione della possibile infrazione, in quanto volti alla rimozione completa ed immediata di qualsiasi contenuto e comunicazione astrattamente idonei a proporre al consumatore metodi per ottenere guadagni facili.

Si consideri, inoltre, che sono state proposte misure che travalicano il perimetro delle contestazioni dell'avvio, avendo previsto Impegni riguardanti azioni nei confronti dei terzi, piattaforme social incluse, volte a garantire la tutela del consumatore, mitigando il rischio di eventuali fraintendimenti dovuti alla presenza online e alla circolazione, entrambe ad opera di terzi, dei contenuti contestati.

OMISSIS

OMISSIS